

STATUTO DELL'AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAME'
ONG – ONLUS – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
AGGIORNATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
(PAVIA, 17 DICEMBRE 2015 e 14 DICEMBRE 2016)

Premessa storica

Il 29 novembre 1991 si è costituita nelle forme semplici previste dagli artt. 36 e ss. del codice civile l'associazione "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé" (successivamente denominata "Agenzia") sulla base della "Carta del Ghislieri" (annessa al presente statuto) che individua gli obiettivi di cooperazione con i paesi poveri dell'Africa, "adottando" a tempo indeterminato la comunità rurale di Ayamé in Costa d'Avorio. Il documento stabilisce anche le modalità degli interventi di sostegno e sviluppo in favore della medesima comunità.

L'espansione dell'azione di cooperazione, sempre più qualificata, e il progressivo coinvolgimento personale di numerosi soci, anche attraverso missioni di cooperazione medica e tecnica, ad Ayamé hanno imposto una maggiore formalizzazione dell'organizzazione dell'Agenzia. Il 25 aprile 1997, su mandato dell'assemblea degli associati (19 dicembre 1996), un gruppo di aderenti manifestava la volontà, presso notaio, di "costituirsi in associazione per atto pubblico" (Rep. N. 42/134 , raccolta 12/810, registrato a Stradella il 14 maggio 1997) ai sensi degli artt. 14, 36 e 39 del codice civile. In tal modo maturavano le condizioni (a decorrere dal 28 gennaio 1998) per l'attribuzione all'Agenzia della qualità di Onlus, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 460 del 1997; successivamente per il conferimento alla medesima Agenzia dell'idoneità di Organizzazione Non Governativa (ONG) ottenuta nel 2002 con D.G.C.S 2002/337/001/1335/2, ai sensi della legge n. 49 del 1987.

Tale riconoscimento assorbiva il precedente status di Onlus (cosicché l'Agenzia con dichiarazione inviata all'ufficio "Anagrafe unica delle ONLUS" della "Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, in data 9 aprile 2009, consentiva alla sua cancellazione dal registro ONLUS).

Il 14 dicembre 2006, l'Assemblea degli associati approvava la modifica, per atto pubblico, di alcune disposizioni dello statuto dell'Agenzia (Rep. n. 279925, fasc. n. 18699, reg. a Voghera il 3 gennaio 2007).

La nuova disciplina della cooperazione, di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 (articolo 32, c. 7) e il successivo regolamento attuativo, D.M. 22 luglio 2015, n. 113 (artt. 17 e 18) richiedono alle ONG l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus della regione territorialmente competente. L'Agenzia ha soddisfatto tale requisito in quanto, con determinazione n. 000149, in data 5 febbraio 2015, la Provincia di Pavia ha provveduto ad iscrivere l'Agenzia medesima nella Sezione provinciale di Pavia del Registro Generale Regionale del volontariato, ai sensi della legge n. 266 del 1991 e della legge regionale della Lombardia n. 1 del 2008. Tale iscrizione, in virtù dell'art. 10, c. 8, del decreto legislativo n. 490 del 1990, comporta l'acquisizione della qualità di Onlus.

In ragione del complesso quadro normativo sopra richiamato l'Agenzia ha ravvisato l'opportunità della integrazione del proprio statuto, così da ribadire la piena adesione ai principi e alle prescrizioni previste da siffatta legislazione statale e regionale, rimanendo peraltro integri gli scopi originari e il metodo di cooperazione umanitaria, permanente, decentrata e sostenibile.

ART. 1

(Denominazione, richiami normativi, sede)

1. L' "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé" (in seguito denominata "Agenzia") è un'organizzazione di volontariato ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 1 del 2008. E' una ONLUS, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997, che opera prevalentemente nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, della tutela ambientale in favore di comunità disagiate di Paesi poveri, individuate dalla "Carta del Ghislieri", atto fondativo dell'Agenzia medesima (annesso al presente statuto). L'Agenzia, che ha acquisito l' idoneità di ONG, svolge le sue attività di cooperazione internazionale nel rispetto dei principi e perseguendo gli obiettivi enunciati dalla legge n. 125 del 2014.

2. Le qualifiche di ONLUS, di ONG e di Organizzazione di volontariato sono parte integrante della denominazione dell'Agenzia e, in particolare, l'acronimo "ONLUS" e la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", oltre che nella denominazione, sono utilizzati in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico ai sensi della lett. i), art. 10, comma 1 del Decreto legislativo n. 460 del 1997.

3. La sede legale dell'Agenzia è a Pavia, in via Belli 4, presso la Fondazione Ferrata Storti.

ART. 2

(Finalità e attività)

1. L'Agenzia persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e la sua azione è diretta alla realizzazione dei conseguenti obiettivi nei settori indicati dall'art. 1 del presente Statuto. Svolge anche attività accessorie che sono ad essi integrative e funzionali, nei limiti consentiti dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Agenzia non persegue scopi di lucro. E' vietata all'Agenzia la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

(Durata)

1. La durata dell'Agenzia è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera approvata dall'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 4

(Acquisto e perdita dello status di socio)

1. Sono soci dell'Agenzia tutte le persone maggiorenni, senza distinzione di cittadinanza, sesso, condizioni sociali, opinioni politiche e religiose, che con apposita dichiarazione sottoscrivono l'adesione alle finalità umanitarie e solidaristiche indicate nel presente Statuto, impegnandosi al loro perseguimento e a corrispondere annualmente la quota associativa, così determinata:

a) soci fondatori e soci benemeriti: quota minima 700 Euro;

b) soci ordinari: quota minima 100 Euro.

Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili e la perdita, per qualsiasi ipotesi, dello status di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Agenzia, nemmeno agli eredi del socio deceduto.

2. Tutti i soci sono eguali nell'esercizio dei diritti e nell'assolvimento dei doveri e contribui-

scono in modo continuativo all'attività dell'Agenzia, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. Organizzazioni pubbliche e private, che contribuiscano concretamente e continuativamente alle attività dell'Agenzia, possono aderire all'Agenzia impegnandosi al versamento di una quota non inferiore a 1000 Euro e partecipano alla vita associativa attraverso un loro rappresentante

4. Le dichiarazioni di adesione sono valutate e accolte dal Comitato di Coordinamento dell'Agenzia che può respingerle solo in presenza di gravi e documentati motivi che devono essere tempestivamente comunicate agli interessati, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 a tutela dei dati personali.

5. Lo status di socio si perde in seguito a: decesso; rinuncia, comunicata per iscritto al Comitato di coordinamento che ne prende atto nella prima riunione utile; mancata corresponsione della quota sociale; esclusione per indegnità morale. In questo ultimo caso la perdita della qualità di socio è decisa a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Comitato di coordinamento quando il socio, fatto salvo il diritto di critica e di dissenso, incorra deliberatamente in comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Agenzia o siano incompatibili con lo spirito solidaristico e umanitario che la ispira. Il socio, prima della decisione, deve essere sentito dal Comitato di coordinamento. Il provvedimento che sancisce l'indegnità morale del socio deve essere motivato e gli è comunicato con lettera raccomandata entro 7 giorni dalla sua adozione. Entro le successive 48 ore, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessato può presentare ricorso per l'annullamento del provvedimento alla prima Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, che si esprime in via definitiva, ai sensi della lett. b), comma 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

ART. 5

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione, anche presentando specifiche proposte al Comitato di coordinamento;
- b) far parte dei gruppi di lavoro tematici e di iniziativa istituiti dal Comitato di coordinamento per consentire a tutti i soci di mettere a disposizione gratuitamente e valorizzare le rispettive competenze ed esperienze;
- c) essere tempestivamente informati sugli interventi di cooperazione e di promozione adottate dal Comitato di coordinamento, nel quadro dei programmi approvati annualmente dall'Assemblea ordinaria dell'Agenzia;
- d) fruire dell'elettorato attivo e, previa dichiarazione di disponibilità, passivo per le cariche sociali previste dallo Statuto; approvare nell'annuale Assemblea ordinaria la relazione generale del presidente, i rapporti specifici sull'attività di cooperazione dell'Agenzia, il rendiconto economico-finanziario, i programmi da svolgere nel successivo esercizio sociale;
- e) richiedere collettivamente, con una lettera sottoscritta da almeno un terzo degli associati, la convocazione di assemblee ordinarie o straordinarie;

2. I soci sono tenuti all'assolvimento dei seguenti doveri:

- a) osservare lo Statuto e rispettare le decisioni degli Organi dell'Agenzia.
- b) promuovere, nei limiti delle loro possibilità, le iniziative dell'Agenzia;
- c) comportarsi con lealtà anche nel caso di manifestazione di dissenso o di critica;
- d) corrispondere la quota annuale entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale.

ART. 6
(Organi dell’Agenzia)

1. Gli Organi dell’Agenzia sono: l’Assemblea dei Soci, il Presidente-rappresentante legale, il Comitato di coordinamento, il Collegio dei revisori.

2. Non possono essere eletti a tali incarichi le persone legate all’Agenzia da contratti di lavoro o di consulenza retribuita, di fornitura periodica di beni o servizi a titolo oneroso, né quanti siano investiti di incarichi dirigenziali in associazioni della stessa natura dell’Agenzia che operano nel settore della cooperazione internazionale.

ART. 7
(L’Assemblea dei soci)

1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Agenzia alla quale partecipano con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

2. L’Assemblea, che si può svolgere anche nella stessa data in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per discutere e approvare in via ordinaria la relazione generale del Presidente e i rapporti specifici sull’attività di cooperazione, il rendiconto economico-finanziario relativo all’ultimo esercizio sociale, il programma per l’esercizio sociale successivo. In via straordinaria l’Assemblea decide ai sensi del successivo art. 8, comma 2, del presente Statuto.

3. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, l’Assemblea deve essere convocata quando lo richiedano la maggioranza dei componenti del Comitato di coordinamento o almeno un terzo dei soci in regola con il versamento della quota sociale.

4. Il Presidente convoca l’Assemblea almeno 30 giorni prima dalla data del suo svolgimento mediante avviso inviato per posta elettronica o servizio postale, ai soci che ne facciano richiesta, pubblicato anche sulla Home-page del sito dell’Agenzia (www.puntoapunto.org). L’avviso contiene il giorno, l’ora e il luogo dello svolgimento della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l’ordine de giorno.

5. I soci, impossibilitati a partecipare alla riunione, possono conferire delega con dichiarazione scritta, consegnata al presidente prima dell’inizio dell’Assemblea, ad altro socio o ad un familiare convivente. E’ ammessa una sola delega per socio.

6. Le votazioni per l’elezione delle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto. Negli altri casi la votazione è palese, salvo che almeno 5 soci richiedano il voto segreto.

ART. 8
(Competenze dell’Assemblea dei soci)

1. L’Assemblea in seduta ordinaria, oltre i poteri previsti dalla legge, esercita in particolare i seguenti:

- a) discute e delibera sul rendiconto economico-finanziario dell’ultimo anno sociale;
- b) discute e delibera sulla relazione annuale del presidente e sui rapporti specifici relativi all’attività di cooperazione;
- c) discute e delibera sul programma di cooperazione e sulle previsioni di spesa per il nuovo esercizio;
- d) discute e delibera su altri argomenti di interesse generale all’ordine del giorno;

- e) elegge alla scadenza del loro mandato, o anticipatamente in caso di dimissioni o di decesso, il Presidente, i membri del Comitato di coordinamento, i revisori.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria esercita i seguenti poteri:
- a) discute e delibera le proposte di modifica allo Statuto;
 - b) discute e delibera, con voto segreto, sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti del Comitato di coordinamento relativi alla loro esclusione dall'Agenzia per indegnità morale;
 - c) vota sulla revoca del Comitato di Coordinamento su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo degli associati;
 - d) elegge il Comitato di coordinamento nell'ipotesi di sua decadenza di cui al c. 4 dell'art. 11 del presente Statuto;
 - e) elegge i revisori nell'ipotesi di cui al c. 4 dell'art. 14 del presente Statuto;
 - f) discute e delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Agenzia e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
 - g) delibera su questioni urgenti e imprevedute che possono mettere a rischio il funzionamento dell'Agenzia o le sue iniziative di cooperazione.

ART. 9

(Svolgimento dell'Assemblea dei soci)

1. Il Presidente presiede l'Assemblea e nomina tra i soci presenti un segretario per la verbalizzazione della seduta e, se necessario, due scrutatori per lo spoglio dei voti a scrutinio segreto. Il Presidente può sempre nominare, se lo ritiene opportuno o se richiesto dalla legge, un Notaio per la verbalizzazione.

2. L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, in prima convocazione delibera validamente a maggioranza su tutti i punti all'ordine del giorno con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione delibera validamente a maggioranza dei presenti.

3. Le delibere assembleari e i rendiconti sono trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sono resi pubblici attraverso il sito internet dell'Agenzia (www.puntoapunto.org) accessibile a tutti.

ART. 10

(Il Presidente dell'Agenzia)

1. Il Presidente è il rappresentante legale e giudiziale dell'Agenzia. E' responsabile degli atti e dei contratti che firma in suo nome.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria, a scrutinio segreto mediante scheda, a maggioranza dei soci presenti. Se nessuno dei candidati raggiunge tale quorum, si procede a ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di preferenze.

3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di decesso prima della scadenza le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente fino alla successiva Assemblea ordinaria annuale che provvede all'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente, oltre quanto previsto dalla legge e dal comma 1 del presente articolo, esercita le seguenti funzioni:

- a) presiede e modera l'Assemblea e il Comitato di coordinamento e procede alla loro convocazione;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento;
- c) vigila sul rispetto dell'equilibrio di bilancio di previsione approvato dall'Assemblea;
- d) rappresenta l'Agenzia negli incontri pubblici, salvo delega ad altri membri del Comitato di coordinamento;

- e) cura l'informazione e la comunicazione ufficiale dell'Agenzia;
- f) è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- g) redige le relazioni sull'attività dell'Agenzia richieste dalle vigenti disposizioni legislative sulle ONG, sulle ONLUS e sulle Organizzazioni di Volontariato.

ART. 11

(Il Comitato di coordinamento)

1. Il Comitato di coordinamento è l'organo esecutivo e gestionale dell'Agenzia, eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto, previa determinazione dell'Assemblea, da 5 a 10 membri e dal Presidente che ne fa parte di diritto.

2. I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea con voto segreto. Ciascun socio direttamente o attraverso delega, ai sensi del c. 5 dell'art. 7 del presente Statuto, può esprimere su un'unica scheda preferenze fino ai due terzi degli eleggibili. A pena di nullità della scheda le preferenze non possono essere espresse soltanto a candidati dello stesso genere.

3. I membri del Comitato di coordinamento sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni o decesso di un componente gli subentra il primo dei non eletti. In caso di loro indisponibilità o di esaurimento dei medesimi, provvede alla surroga la successiva Assemblea ordinaria e, ove debba essere reintegrato un solo componente, si applica quanto previsto dal c. 2 dell'art. 10 del presente Statuto

4. Il Comitato di coordinamento decade per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea in seduta straordinaria che si riunisce entro i successivi trenta. I membri dimissionari fino all'elezione del nuovo Comitato di coordinamento non possono rinunciare all'attività di ordinaria amministrazione.

5. I membri del Comitato di coordinamento svolgono il loro mandato a titolo gratuito.

ART. 12

(Il Vicepresidente e il Tesoriere - segretario)

1. Nella prima riunione successiva all'elezione il Comitato di coordinamento elegge al proprio interno un Vicepresidente e un Tesoriere – segretario.

2. Il Vicepresidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento, eccetto la sottoscrizione di contratti e la rappresentanza in giudizio.

3. Le funzioni di Tesoriere e di segretario sono assunte dalla stessa persona. In quanto tesoriere:

- a) promuove le iniziative di autofinanziamento e di raccolta fondi dell'Agenzia;
- b) vista i pagamenti deliberati dal Comitato di coordinamento;
- c) accerta il regolare versamento delle quote sociali.

In quanto segretario:

- a) redige i verbali delle riunioni e cura la tenuta dei relativi libri e registri, ove essa non sia affidata a un commercialista professionista scelto dal Comitato di Coordinamento;
- b) coadiuva il Presidente nella convocazione e organizzazione dell'Assemblea dei soci e del Comitato di coordinamento.

4. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Vicepresidente e del tesoriere-segretario, il presidente convoca immediatamente il Comitato di coordinamento per la loro sostituzione. Essi sono tenuti a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. In caso di impedimento temporaneo o permanente le funzioni sono provvisoriamente assunte dal membro del Comitato di coordinamento più anziano di età.

ART. 13

(Riunioni e poteri del Comitato di coordinamento)

1. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritiene necessario. Le convocazioni del Comitato, con il consenso di tutti i membri, sono inoltrate dal Presidente attraverso posta elettronica, o, altrimenti, attraverso servizio postale, almeno 10 giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza, ratificati a inizio seduta dalla maggioranza assoluta dei componenti. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

2. Le riunioni del Comitato di coordinamento sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in subordine, dal consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il Comitato di coordinamento, oltre a quanto stabilito dall'art. 12, dispone dei seguenti poteri:

- a) accerta l'ammissibilità e la regolarità dell'adesione all'Agenzia di nuovi soci;
- b) previa loro disponibilità, può nominare, all'unanimità, "sostenitori benemeriti" le persone che si siano particolarmente distinte per il loro apporto alle iniziative di cooperazione dell'Agenzia. Si considerano "sostenitori benemeriti" anche i "soci onorari" già nominati dal Comitato di Coordinamento prima dell'approvazione della presente riformulazione statutaria;
- c) nomina l' "Agente operativo" ad Ayamé, per l'attuazione dei programmi di cooperazione dell'Agenzia;
- d) istituisce gruppi di lavoro e di iniziativa su specifiche tematiche aperti a tutti gli associati
- e) delibera le spese ordinarie e straordinarie rispettando il programma di cooperazione e l'equilibrio delle previsioni di spese approvate dall'Assemblea;
- f) autorizza il Presidente a stipulare contratti anche onerosi di collaborazione individuale per la realizzazione del programma di cooperazione dell'Agenzia;
- g) approva le iniziative di promozione dell'Agenzia, anche attraverso attività di natura commerciale consentite dal decreto legislativo n. 460 del 1997;
- h) approva il rendiconto economico-finanziario annuale, nonché la relazione generale del Presidente dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- i) definisce il quadro degli obiettivi di cooperazione per il nuovo anno sociale;
- l) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria;
- m) svolge qualsiasi altra funzione che lo Statuto e le vigenti leggi di disciplina delle ONLUS, delle ONG e delle Organizzazioni di volontariato non attribuiscono ad altri organi sociali.

4. Alle riunioni del Comitato di coordinamento hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i revisori, i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private che abbiano aderito all'Agenzia. Possono essere invitati i collaboratori esterni e singoli soci impegnati in attività di cooperazione o supporto promosse dall'Agenzia.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti. In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. Delle sedute e delle deliberazioni del Comitato è redatto resoconto-verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 (Il Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria contestualmente all'elezione del Comitato di coordinamento. Sono eleggibili i cittadini italiani maggiorenni, anche non associati all'Agenzia, che abbiano maturato competenze e esperienze in campo giuridico, contabile, economico finanziario e che abbiano dichiarato preventivamente la loro disponibilità. I revisori svolgono il loro incarico a titolo gratuito.

2. Almeno un membro deve essere iscritto al Registro dei revisori di cui all'art. 3, c. 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145.

3. I revisori sono eletti con voto segreto e a maggioranza semplice. Ogni socio può esprimere sull'apposita scheda fino a due preferenze.

4. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di impedimento, dimissioni o decesso di un membro, subentra nel collegio il candidato non eletto con il maggior numero di voti. In mancanza, il Collegio può operare anche con due membri fino alla successiva assemblea annuale che provvede alla surroga. Nell'ipotesi di dimissioni o impedimenti plurimi, il Presidente entro un mese convoca un'Assemblea straordinaria per l'elezione di un nuovo Collegio di revisori.

5. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e assume le proprie decisioni a maggioranza. Si riunisce almeno due volte nel corso dello stesso esercizio sociale, con la presenza di almeno due membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente del Collegio o, in caso di sua assenza, del revisore più anziano di età che pro tempore presiede il collegio.

6. I revisori esercitano collegialmente i seguenti poteri:

- a) sorvegliano e controllano l'amministrazione dell'Agenzia e verificano la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) accertano la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) verificano la fondatezza di eventuali segnalazioni dei soci che lamentano irregolarità nell'attività di gestione dell'Agenzia e trasmettono eventuali riscontri positivi al Presidente ed al Comitato di coordinamento affinché assumano provvedimenti di loro competenza;
- d) assumono tutte le iniziative funzionali all'efficace svolgimento dei loro poteri indicati nelle lettere precedenti in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 460 del 1997, come successivamente modificato e, in quanto applicabile, dall'art. 2409 del codice civile come successivamente modificato;
- e) redigono le relazioni annuali sulla gestione dell'Agenzia e sull'esercizio del bilancio sociale da presentare all'assemblea ordinaria dei soci e da pubblicare sul sito internet dell'Agenzia.

7. Il Collegio dei revisori redige verbale delle proprie riunioni, annotando anche le opinioni in dissenso.

ART. 15 (Patrimonio dell'Agenzia)

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Agenzia;
- b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- c) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

d) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, quando consentiti ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997.

2. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale. Tali risorse sono impiegate per la realizzazione delle iniziative di cooperazione dell'Agenzia e per il proprio funzionamento.

ART. 16

(Anno sociale e esercizio finanziario)

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Comitato di coordinamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia. In particolare, devono risultare lo stato patrimoniale, le entrate e le uscite, suddivise, in modo analitico, per categorie omogenee.

ART. 17

(Scioglimento dell'Agenzia)

1. Lo scioglimento dell'Agenzia è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con la partecipazione dei tre quarti dei soci e a maggioranza dei presenti, su proposta del Comitato di coordinamento per esaurimento degli scopi sociali o per sopravvenuta impossibilità di proseguire l'attività di cooperazione.

2. L'Assemblea provvede a nominare i liquidatori del patrimonio residuo dell'Agenzia, con l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che perseguono scopi analoghi, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18

(Disposizione finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti discipline legislative sulle ONLUS, ONG, Organizzazioni di volontariato, richiamate nella premessa storica del presente Statuto.